

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

> Regione Autonoma della Sardegna Dir.Gen.Corpo Forestale e Vigilanza Ambient. Prot. Uscita del 05/05/2020

Prot. nr. 0028929 Classifica I.4.4 05-02-00

Sassari, 05/05/2020

- > Al Responsabile del Settore della Vigilanza
- > Alle Stazioni e BLON Loro sedi
- > Al Responsabile del NIPAF
- > Alla Sala Operativa Sede
- > Al Responsabile dell'URP Sede

Oggetto: Ordinanza regionale n. 20/2020 - Attività pesca sportiva

L'Ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Giunta Regionale, norma ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19.

Fra queste, con la presente, si vuole, soffermarsi a chiarire alcuni aspetti connessi alla disciplina della pesca sportiva, in considerazione di alcuni dubbi manifestati da diversi Colleghi.

L' Art. 20 della predetta Ordinanza cita testualmente:" In armonia con le attività già autorizzate con riferimento al codice ATECO 2007 "03.11.00" e "03.12.00", è consentito nell'intero territorio regionale l'esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto". I codici summenzionati si riferiscono rispettivamente a: "pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi" e "pesca in acque dolci e servizi connessi".

La lettura dell'articolo non si presta ad alcuna interpretazione: <u>la pesca sportiva in acque marine</u> <u>e/o lagunari e quella in acque dolci, è ammessa nel rispetto degli obblighi esplicitamente richiamati.</u>

I dubbi manifestati da alcuni Colleghi, nascono da un'interpretazione dell'ultima parte del disposto dell'articolo 26 della medesima Ordinanza. Cita testualmente tale articolo:"....Con riferimento agli





ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché svolti all'interno dell'area di concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro. Nelle more dell'adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente sospeso – fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla presente ordinanza – l'accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia.

Tali Colleghi interpretano il "divieto di accesso al pubblico nelle spiagge" come <u>inammissibilità assoluta di esercizio della pesca sportiva</u> in tali luoghi. Tale interpretazione è però una erronea ricognizione della fattispecie, in quanto il disposto dell'articolo in questione è indubbio che sia riferito agli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime (che si ricorda sono autorizzate e perfettamente delimitate e contraddistinte), nelle quali, in attesa di specifiche linee guida e protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili, vige il divieto di accesso. Vengono fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla stessa ordinanza e, fra queste, la pesca come sopra descritta.

Ad ulteriore chiarimento della fattispecie in questione sovviene la Determinazione n. 663 del 03/04/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato Enti Locali e Finanze - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO – che all'Art. 3, lettera "s" cita testualmente che: "sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato (periodo 1° Aprile – 31 Ottobre):" pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto".

Allo scopo si precisa che le zone a mare destinate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere e coste a picco sul mare.

Nel merito, però, c'è da precisare che la pesca sportiva è da intendersi autorizzata secondo le limitazioni adottate dalle competenti Capitanerie di Porto. Infatti, le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico ricreative sulle spiagge e nelle zone a mare ad esse prospicienti, tutela e sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare in genere, compresa la pesca sportiva-ricreativa, pongono in capo a tali Istituzioni la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza



ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

per la balneazione dei fruitori delle spiagge.

Tanto si precisa affinchè nelle attività di controllo venga puntualmente e correttamente rispettato il disposto dell'Ordinanza richiamata in oggetto, adeguatamente sorretta dalla disciplina dell'attività della pesca sportiva disciplinata dalle competenti, locali, e vigenti ordinanze delle Capitanerie di Porto. .

l direttore del Servizio Bott. Giancarlo Muntoni

